



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2147/17 R.G. promossa con atto di appello notificato in data 2.10.2017 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20 maggio 2020

da

[REDACTED]

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro

tempore

[REDACTED]

[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] procuratore domiciliatario

per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

R.Gen. n. 2147/17

OGGETTO

Bancari

140041

APPELLANTI

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del foro di Mantova e
dall'avv. [REDACTED] del foro di Brescia, quest'ultimo procuratore
domiciliatario, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

E con l'intervento di

[REDACTED], in qualità di mandataria della
società [REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED],
entrambi del foro di Milano.

INTERVENUTA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 24.7.2017 n. 740

CONCLUSIONI

Per gli appellanti

Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, infondato e non
provato.

Nel merito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione:

ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione di
legge, delle condizioni generali di contratto e la determinazione degli interessi

debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto.

ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della [REDACTED] delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di conto corrente impugnato e, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della rielasticazione contabile del rapporto di c/c.

ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la usurarietà degli interessi applicati dalla banca sul rapporto di conto corrente in questione e conseguentemente espungere gli addebiti usurari nella misura che verranno accertati in corso di causa, con conseguente nullità e inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d.tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento.

ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e la risoluzione delle fidejussioni rilasciate in favore della presunta società debitrice principale.

ACCERTARE E DICHIARARE per effetto della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato rapporto di conto corrente, che nulla è dovuto alla [REDACTED] in ordine al c/c n. [REDACTED] con ogni conseguenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte a parziale rimborso dello stesso.

CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla

restituzione in favore della correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, prudentemente quantificate in linea capitale in € 93.511,45, o la diversa somma che risulterà dovuta ed accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

In via istruttoria si insiste nella ammissione di CTU tecnico contabile, indispensabile per ricalcolare e quantificare a norma di legge i rapporti di dare -- avere relativi al conto corrente per cui è causa, con la quantificazione delle somme di cui la Banca si è indebitamente appropriata, giusto quanto sopra esposto e quanto documentato dalla perizia del dott. [REDACTED].

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Per [REDACTED]

Premesso ogni piu' opportuno accertamento, rigettata ogni diversa domanda, istanza e conclusione:

1. dichiararsi inammissibile l'appello a' sensi dell'art. 348 bis cpc, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e non avendo esso ragionevole probabilità di essere accolto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
2. in via subordinata, rigettarsi l'appello e confermarsi la statuizione resa inter partes dal Tribunale di Mantova;
3. in ogni caso, respingersi tutte le domande proposte contro la Concludente, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.

4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso spese generali 15% , C.p.a. e I.v.a. come per legge

Per [REDACTED]

Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare:

Previa estromissione dal presente giudizio della [REDACTED]

[REDACTED] e premessa ogni più opportuno accertamento, rigettata ogni diversa domanda, istanza e conclusione:

- dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per violazione dell'art. 342 c.p.c. e non avendo esso ragionevole probabilità di essere accolto, con ogni inerente e conseguente statuizione;
- in via subordinata, rigettarsi l'appello e confermarsi la statuizione resa inter partes dal Tribunale di Mantova;
- in ogni caso, respingersi tutte le domande proposte contro la Concludente, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso spese generali 15%, C.p.a. e I.v.a. come per legge

Con espressa riserva di, all'occorrenza, meglio dedurre, argomentare e provare, anche per testi, nel prosieguo del giudizio.».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il giorno 2 ottobre 2017 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] quali soci illimitatamente responsabili e fidejussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Mantova in data 12.4.2014, per l'importo di euro 17.623,96, in favore di [REDACTED] per saldo debitore di conto corrente n. [REDACTED] al 7.2.2014, oltre interessi dal 18.2.2014 al saldo e spese della procedura.

Eccepivano gli opposenti la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata, denunciavano la usurarietà della pattuizione di interessi e l'usura soggettiva, e deducevano l'inefficacia della fideiussione per violazione del canone di buona fede e la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 cc.

Chiedevano dichiararsi la nullità delle condizioni generali di contratto e la determinazione degli interessi debitori con riferimento agli usi su piazza, dichiararsi l'inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, dichiarare la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e rideterminare il saldo contabile del conto corrente partendo dal saldo zero alla data del 30.06.1999 per le operazioni di c/c ordinario e al 31.12.01 sulle operazioni di anticipo fatture, eliminando gli addebiti aventi carattere di usurarietà; dichiararsi l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate, dichiarare che nulla era dovuto e condannare la Banca alla restituzione delle

somme illegittimamente addebitate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la Banca ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED] contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto ed insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Precisava la Banca che il conto corrente per cui era causa era stato acceso in data 30.10.2003 con il n. [REDACTED] e che il precedente conto corrente [REDACTED], acceso in data 22.5.1997, era stato chiuso in data 16.3.2004 e deduceva: 1) la pattuizione di pari periodicità trimestrale degli interessi, sia con riferimento al conto corrente che con riguardo al contratto di apertura di credito del 30.8.2010 e al contratto di anticipo sbf fatture del 30.08.2010; 2) la erroneità della richiesta di considerare il saldo "zero" alla data del 30.06.1999 per il c/c e a quella del 31.12.2001 per il conto anticipi atteso che il conto corrente per cui era causa era stato acceso in data 30.10.2003; 3) la precisa determinazione delle modalità di calcolo della cms nel contratto di apertura di credito e la liceità del calcolo su base trimestrale della medesima; la genericità della eccezione di usurarietà e la erroneità dell'inclusione della cms nel calcolo del TEG, trattandosi di addebiti anteriori all'entrata in vigore della L. 2/2009; 4) la genericità della doglianza sulla violazione del principio di buona fede; 5) la prescrizione con riguardo alla domanda di indebito; 6) l'assenza di prova circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, con la sentenza impugnata (pubblicata in data 24.7.2017 n. 740/17), il Tribunale disattendeva la richiesta di rimessione in istruttoria della causa ritenendo esplorativa la richiesta di CTU contabile *"alla luce delle generiche deduzioni di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, della cms e degli interessi usurari, non emendabile neppure considerando il rimando alla consulenza tecnica di parte ..."* e tenuto conto che non era *"stata dedotta la continuità tra il rapporto di c/c n. [REDACTED] acceso il 22.5.1997 e chiuso il 16.3.2004"*; rilevava che il contratto di conto corrente prevedeva la pari periodicità degli interessi attivi e passivi e che la clausola relativa alla cms prevedeva espressamente sia la misura percentuale che le modalità di calcolo della stessa, mentre quanto alla usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti riteneva dirimente la mancata produzione dei DDMM.; rigettava, pertanto, le domande della parte attrice, con aggravio delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, notificata il 2.8.2017, proponevano appello la società [REDACTED] anche in proprio quali fideiussori, con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2017. Si costituiva in giudizio la società appellata resistendo al gravame.

Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza

collegiale del 20 maggio 2020 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.

Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato seppure in modo sintetico nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

Sempre in via preliminare va dato atto della costituzione nelle more del presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. della società [REDACTED] in qualità di mandataria di [REDACTED], quale cessionaria del credito controverso in virtù del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 15.5.2019, con il quale ha acquistato pro soluto dalla [REDACTED] [REDACTED] crediti indicati nell'atto di cessione, tra cui quello oggetto di causa. Di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 69 del 13 giugno 2019 ai sensi dell'art. 58 TUB, e dalla data di tale pubblicazione, la cessione deve intendersi notificata ai debitori con tutte le

conseguenze giuridiche proprie di tale atto.

Avverso la legittimazione della società intervenuta parte appellante non ha sollevato alcuna eccezione e tuttavia non ha manifestato il consenso alla richiesta estromissione di [REDACTED] Ne consegue che, trattandosi di successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. avvenuta nel corso del processo, permane la legittimazione attiva in capo alla Banca appellata che non può essere estromessa dal giudizio in difetto del consenso dell'appellante, di tal che la sentenza va pronunciata nei confronti delle parti originarie anche se spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.

In via preliminare va esaminata l'ammissibilità della domanda, proposta da Ded. di accertamento della illegittimità dei singoli addebiti contestati, previa dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e rideterminazione dell'ammontare dovuto, e di condanna alla ripetizione di indebita pur in presenza di un conto corrente ancora in essere (cfr. estratto conto prodotto dalla Banca appellata).

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 21646 del 5.9.2018. Investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del gravame aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebita travolgeva anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, in quanto strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non

potendo l'esame di tali domande ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, la Suprema Corte ha invece affermato che

“Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, infatti, il correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in

giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). La Corte di Appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”.

Anche nel caso di specie, pertanto, l'insussistenza di rimesse solutorie di cui poter chiedere la restituzione a seguito del fatto che il conto corrente era ancora in essere alla data della introduzione del giudizio, non esclude l'interesse della correntista [redacted] ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole e l'accertamento dell'illecito addebito di somme sulla base di tali clausole o in difetto di previsione contrattuale, con conseguente ricalcolo del rapporto dare/avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli. Deve, pertanto, concludersi per l'ammissibilità della domanda di accertamento proposta in pendenza di rapporto di conto corrente.

Con un **unico** articolato motivo di doglianza gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la loro richiesta di CTU contabile giudicandola esplorativa “... *alla luce delle generiche*

deduzioni di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, della cms e degli interessi usurari, non emendabile neppure considerando il rimando alla consulenza tecnica di parte, la quale, a sua volta, risulta elaborata sulla base di dati frammentari (c/c anticipi dal 31.1.2002 al 31.12.2003; c/c ordinario dall'1.7.1999 al 16.3.2004 e dall'1.1.2004 al 30.6.2013) e avulsi dalla realtà fattuale che ha caratterizzato il rapporto di c/c per cui è causa, acceso pacificamente in data 30.10.2003, ossia in epoca posteriore alla più parte delle elaborazioni effettuate dal consulente di parte, le cui conclusioni sono state trasfuse nell'atto introduttivo".

Sostengono, in primo luogo, gli appellanti che il giudice di prime cure sia incorso in vizio di motivazione avendo ritenuto esplorativa la richiesta di c.t.u. nonostante essa fosse fondata su una corposa consulenza di parte le cui elaborazioni si riferiscono, oltre che a rapporti già esauriti, anche al conto corrente per cui è causa, ed evidenziano che, in ogni caso, vi è continuità tra quest'ultimo rapporto e il precedente conto corrente n. [REDACTED], riportante lo stesso numero [REDACTED] e semplicemente trasferito dalla Filiale di Rivarolo Mantovano alla Filiale di Gazzolo della medesima banca.

La doglianza è infondata

Si conviene con la statuizione del Tribunale in ordine alla finalità esplorativa della richiesta di consulenza tecnico contabile avanzata dagli appellanti in

primo grado e ribadita in questo giudizio e al conseguente rigetto della richiesta. E' noto, infatti, che *"la consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (cfr tra le tante Cass. 15.12.2017 n 30218).

Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, le eccezioni svolte con l'atto di citazione in opposizione sono del tutto generiche e argomentate per lo più mediante il rinvio alle risultanze, neppure sinteticamente riprodotte in citazione, della consulenza di parte redatta dal dott. [REDACTED] e prodotta in giudizio. Detta relazione, composta da ben 139 pagine, contiene argomentazioni prive di qualsiasi riferimento al rapporto contrattuale in esame, ad eccezione di due tabelle (cfr. pagg. 127-133) intitolate *"Riepilogo rapporto [REDACTED]*". In tali tabelle, la prima relativa al conto corrente ordinario n. [REDACTED] e l'altra relativa al conto anticipo su fatture, accanto all'elenco di tutti i trimestri a decorrere dall'anno 2000 e alla misura del TAEG, è riportato per alcuni trimestri l'importo degli addebiti a titolo di usura soggettiva e di usura oggettiva, senza tuttavia alcuna esplicitazione del

pagina 14 di 23

percorso argomentativo che ha condotto il perito a ritenere che per tali trimestri sia stato superato il tasso soglia usura e a quantificare l'importo illegittimamente addebitato.

A ciò si aggiunga che tale relazione ha analizzato il rapporto di conto corrente n. [REDACTED] acceso il 22.5.1997 e chiuso il 16.3.2004, per cui non si comprende a cosa si riferiscano i dati sviluppati fino al primo trimestre del 2013.

Non può, infatti, ritenersi provata l'invocata continuità tra il predetto conto corrente n. [REDACTED] estinto su richiesta della stessa [REDACTED] il 16.3.2004, e il nuovo conto n. [REDACTED] oggetto del presente giudizio, acceso il 30.10.2003 e quindi quando era ancora esistente l'altro conto e ben cinque mesi prima della sua chiusura, presso altra filiale e con un numero diverso, senza che peraltro parte appellante abbia neppure allegato che il saldo del conto più risalente sia stato travasato sul conto di nuova apertura.

Condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la finalità esplorativa della chiesta ctu contabile non fosse emendabile neppure alla luce delle risultanze della consulenza di parte depositata dagli oppositori, odierni appellanti.

La sentenza viene altresì censurata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la richiesta di ctu in merito all'eccepita usurarietà degli interessi per la ritenuta "mancata produzione dei DDMM di rilevazione dei TEGM e delle

soglie di usura”, nonostante gli stessi fossero stati riportati nelle tabelle contenute nell’elaborato del consulente di parte prodotto, mai contestate dalla Banca. Rilevano che il consulente di parte aveva accertato l’applicazione di interessi oltre i limiti dell’usura già dal primo trimestre dell’anno 2002 e fino al 4° trimestre 2012 e l’illecita capitalizzazione degli interessi, calcolando un debito restitutorio a favore degli appellanti pari ad euro 40.175,01 per usura oggettiva, euro 14.908,91 per usura soggettiva, euro 23.460,82 per saldo iniziale a zero alla data del 30.06.1999 per le operazioni di c/c ordinario ed euro 14.966,71 per saldo iniziale a “zero” al 31.12.01 sulle operazioni di anticipo fatture, ed evidenziano che era stato accertato che per quasi tutti i trimestri erano stati conteggiati e pretesi interessi soggettivamente usurari.

Anche questo profilo di censura è privo di pregio e va rigettato seppure con diversa motivazione.

Deve, infatti, darsi atto della non decisività della mancata produzione dei Decreti Ministeriali da parte degli appellanti, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice anche mediante ctu tecnico-contabile (cfr. Cass. 13.5.2020 n. 8883: secondo cui non deve considerarsi necessario che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i D.M., che nel tempo hanno fissato i tassi soglia, solo perché tali provvedimenti hanno natura di provvedimento amministrativo, ben potendo il Giudice di merito acquisirne diretta conoscenza, stante il carattere integrativo

della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile).

Pur tuttavia la censura, svolta peraltro esclusivamente sotto il profilo della mancata ammissione della chiesta ctu contabile volta a provare il superamento del tasso soglia usura che sarebbe stato riscontrato dal consulente di parte, è infondata e va respinta.

Rileva, infatti, la Corte come a fronte di un tasso soglia per il trimestre ottobre/dicembre 2003 del 17,85% per le aperture di credito in c/c fino ad euro 5.000,00 e del 13,89% per quelle superiori a tale importo, le parti con il contratto di conto corrente [REDACTED] cesso il 30.10.2003 ed intestato alla società [REDACTED] hanno pattuito un tasso di interesse pari all'8,875% per l'apertura di credito in c/c che, pertanto, anche considerando spese, commissioni ecc., è ampiamente al di sotto del tasso soglia. Analogo discorso vale per il fido promiscuo e anticipo su fatture (cfr. doc. 2 prodotto dalla Banca) del 30.08.2010 che prevedeva un tasso debitore annuo del 7,775% (per utilizzi sia entro il fido che oltre) a fronte di un tasso soglia per il trimestre giugno/settembre 2010 del 18,63% per finanziamenti, sconti e anticipi su fatture fino a 10.000,00 euro e del 16,80% per importi superiori, e per il contratto di apertura di credito fino alla concorrenza di euro 8.000,00 del 30.08.2010 che prevedeva un tasso debitore del 12,25% a fronte di un tasso soglia per il medesimo periodo del 23,85%.

Quanto all'usura sopravvenuta, parte appellante neppure allega che vi sarebbe

stata una successiva pattuizione sulla misura del tasso di interesse nel corso del rapporto di conto corrente idonea a superare il tasso soglia, e a tale difetto di allegazione non può certo supplire la chiesta ctu contabile che sarebbe del tutto esplorativa poiché volta a indagare se vi sia stato o meno superamento del tasso soglia con riferimento alle ipotesi di esercizio dello jus variandi da parte della Banca per tutta la durata del rapporto. Pur essendo, infatti, la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli. Va, infatti, ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Anche questa doglianza va, pertanto, respinta.

Gli appellanti censurano inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che *“La banca opposta ha correttamente fatto rilevare la pattuizione di pari periodicità degli interessi attivi e passivi sul conto corrente oggetto di causa (v. art. 4 lettera di apertura di c/c n. [REDACTED] doc. 2) ...”*, senza considerare che la pari periodicità è apparente stante la

manifesta sproporzione tra interessi debitori e creditori avendo la banca applicato nel corso del rapporto un tasso creditore talmente irrisorio che, oltre ad essere palesemente sproporzionato rispetto al tasso debitore, ha prodotto su base annua interessi in misura minore rispetto agli interessi semplici con conseguente nullità della clausola.

La doglianza è inammissibile e in ogni caso infondata.

Inammissibile atteso che la manifesta sproporzione tra interesse creditorio e debitorio e l'irrisorietà del primo è argomentazione del tutto nuova, mai svolta in primo grado, e diversa dalla eccezione di capitalizzazione trimestrale degli interessi lamentata in primo grado e respinta dal Tribunale.

In ogni caso, la censura risulterebbe oltremodo generica, non avendo gli appellanti indicato la misura del tasso creditore e debitore applicato dalla Banca, non rintracciabile attraverso la consulenza di parte, sul punto peraltro neppure richiamata, e comunque anche ad ammettere che una sproporzione vi sia stata, la doglianza sarebbe comunque infondata essendo la materia rimessa al mercato.

Ulteriore doglianza viene svolta dagli appellanti con riferimento alla parte della sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto essendo "... espressamente previste sia la misura percentuale della medesima sia le modalità di calcolo (doc. 3) e che la relativa clausola è stata sottoscritta dagli opposenti".

Sostengono gli appellanti che il giudice di prime cure non ha considerato che a norma dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009, le clausole relative alla remunerazione degli affidamenti, comunque denominate, possono essere considerate valide solo a certe condizioni (se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme viene predeterminato unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente e in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento; se viene rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo; se viene stabilito che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento a pena di nullità; e se è prevista la facoltà per il cliente di recedere in ogni momento), tutte prescrizioni non provate dalla Banca.

Anche questo profilo di censura è, in primo luogo, inammissibile in quanto mai dedotto in primo grado ove parte appellante si era limitata a lamentare la sola indeterminatezza della clausola relativa alla cms, doglianza respinta dal Tribunale e non censurata in questa sede.

Anche a volere ritenere che la questione possa essere sollevata d'ufficio, rileva la Corte come la censura sia in ogni caso del tutto generica posto che parte appellante non ha neppure allegato quali sarebbero le condizioni sopra

elencate che la Banca non avrebbe rispettato.

Stante l'infondatezza dei motivi che precedono, la chiesta CTU volta alla conferma delle deduzioni di usurarietà e illiceità sopra esaminate, appare superflua.

Parte appellata sollecita la condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.. La richiesta va accolta.

La condotta della parte appellante, che ha impugnato la sentenza sulla base di motivi inammissibili o del tutto pretestuosi, insistendo in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal Tribunale o sollecitando il rilievo di ufficio di nullità senza allegarne le ragioni e senza esporle in conclusionale, neanche depositata, a scopi meramente dilatori, integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di talchè la stessa va condannata al risarcimento dei danni provocati alla Banca per il ritardo che la proposizione dell'appello ha comportato al passaggio in giudicato della pronuncia, che si liquidano, in via equitativa, nella misura di euro 1500,00, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.

Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante a rimborsare alla Banca appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e alla nota spese in atti.

In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,

invece, essere poste a carico della parte appellante anche le spese della
cessionaria, giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la
compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
pronunciando:

respinge l'appello proposto da [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] avverso la
sentenza del Tribunale di Mantova del 24.7.2017 n. 740/17 che, per l'effetto,
conferma;

condanna gli appellanti al pagamento, in solido, della somma di euro 1500,00
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alla [REDACTED]

[REDACTED] le spese del presente giudizio
che liquida in euro 2835,00 per la fase di studio, euro 1820,00 per la fase
introduttiva, euro 4860,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella
misura del 15%, Iva e cpa;

compensa integralmente le spese del presente grado tra parte appellante e
[REDACTED] quale mandataria di [REDACTED]

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato con riferimento a parte appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Donato Pianta